



Provincia del Parco Nazionale della Maiella
Provincia della Via Verde della Costa dei Trabocchi
Provincia dei Cammini Religiosi

Pratica 50608_DIS._5

Trasmissione via PEC / Email

protocollo.prefch@pec.interno.it

affarigenerali@pec.comunedicupello.it
comunelentella@legalmail.it
comunefresagrandinaria@legalmail.it
comune.furci@pec.it
comune.sanbuono@legalmail.it

dipps121.00F0@pecps.poliziadistato.it

dipps215.0300@pecps.poliziadistato.it

tch30512@pec.carabinieri.it

tch31059@pec.carabinieri.it

tch29365@pec.carabinieri.it

tch21962@pec.carabinieri.it

tch28515@pec.carabinieri.it

dpe005@pec.regione.abruzzo.it

sabretsr@legalmail.it

operazioni@pecstogit.it

g.esposito@provincia.chieti.it

Al Sig. Prefetto di CHIETI

Ai sigg. Sindaco del Comune di Cupello
Sindaco del Comune di Lentella
Sindaco del Comune di Fresagrandinaria
Sindaco del Comune di Furci
Sindaco del Comune di San Buono

Al Sig. Questore di CHIETI

Al Comando Polstrada di CHIETI

Al Comando Provinciale Carabinieri di CHIETI

Alla Stazione Carabinieri di CUPELLO

Alla Stazione Carabinieri di FRESAGRANDINARIA

Alla Stazione Carabinieri di FURCI

Alla Stazione Carabinieri di SAN BUONO

Alla Regione Abruzzo - Servizio Trasporti PESCARA

Alla SABRET s.r.l.

Alla STOGIT S.p.A.

All' Istruttore di Polizia Provinciale di Zona

Oggetto: **Istituzione temporanea del limite di velocità a 50 Km/h, dal km 3+060 al Km 3+730 della S.P. n. 184 "Fondo Valle Treste", dal 15/10/2025 al 30/12/2025.**

Si trasmette copia dell'ordinanza n. **924** del **14.10.2025** relativa all'oggetto, con preghiera di curarne l'esecuzione e l'osservanza ciascuno per le parti di competenza.

L'Ordinanza è consultabile sul sito istituzionale della Provincia di Chieti.

Il Dirigente del Settore 2
Ing. Paola Campitelli

ORDINANZA n. 924 del 14/10/2025 DI REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE

OGGETTO: Istituzione temporanea del limite di velocità a 50 Km/h, dal km 3+060 al Km 3+730 della S.P. n. 184 “Fondo Valle Treste”, dal 15/10/2025 al 30/12/2025.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 2

- **PREMESSO** che in data 30.09.2025 la Società Sabret s.r.l., con sede in Via Spagna n.7 – 85016 Pietragalla (PT), in forza del Contratto con STOGIT S.p.A. n. 7300005178 per lavori di “Esecuzione di Opere di difesa sponale – Cluster C e Cluster F – Impianto di Fiume Treste”, acquisito in pari data al protocollo dell’Ente con n. 22292, ha avanzato richiesta di poter installare segnaletica verticale di prescrizione e pericolo in corrispondenza dell’accesso all’area di cantiere di cui trattasi, a tutela del pubblico transito, con modifica della velocità massima, chiedendo di poter istituire temporaneamente il limite di velocità di 50 Km/h sul tratto stradale interessato;
- **CHE** l’emissione di tale Ordinanza è stata motivata per consentire l’entrata e l’uscita in sicurezza dall’area di cantiere adiacente alla strada provinciale, nell’ambito dei lavori di difesa sponale Cluster C e F, commissionati dalla Stogit S.p.A.;
- **CONSIDERATO** che, al fine di garantire le condizioni di sicurezza sopra richiamate, si rende necessario limitare la velocità al traffico veicolare nel tratto di strada interessato dall’area di cantiere;
- **VISTI** gli artt. 5, 6 e 7 del d.lgs.30.04.1992 n.285, sulla disciplina della circolazione stradale e il relativo Regolamento di Esecuzione, approvato con D.P.R.16.12.1992 n.495 e successive modificazioni ed integrazioni;
- **VISTO** l’art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 “Testo unico Leggi ordinamento Enti Locali”;

ORDINA

L’istituzione temporanea del limite di velocità a 50 Km/h, dal km 3+060 al Km 3+730 della S.P. n. 184 “Fondo Valle Treste”, dal 15/10/2025 al 30/12/2025.

Le prescrizioni di cui sopra saranno portate a conoscenza degli utenti mediante l’apposizione dei relativi segnali stradali.

L’apposizione ed il mantenimento della segnaletica a norma del vigente Codice della Strada per l’attuazione della presente ordinanza, con particolare riferimento alle indicazioni del Disciplinare Tecnico “DM 10 luglio 2002”, sono a carico dell’impresa esecutrice dei lavori che, supervisionata e coordinata dalla Direzione dei Lavori e dal Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione, sarà l’unica responsabile di eventuali danni a persone o cose a causa di difetto o inefficienza della segnaletica, sollevando il personale di questo Ente da ogni tipo di responsabilità civile e penale.

Del presente provvedimento se ne darà notizia mediante la pubblicazione nelle forme previste dalla vigente normativa in materia a: Prefettura, Questura, Polstrada, Stazione Carabinieri, Comune interessato e Settore Trasporti della Regione Abruzzo.

Avverso la presente Ordinanza può essere presentato ricorso, nel termine di 60 giorni al T.A.R. competente ai sensi della legge 06.12.1971, n. 1034 e ss.mm.ii., o, nel termine di 120 giorni, al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199 e ss.mm.ii.

Gli Ufficiali, i Funzionari e gli Agenti cui spetta ai sensi dell’art. 12 del Codice della Strada, l’espletamento dei servizi di Polizia Stradale, sono incaricati dell’esecuzione della presente ordinanza.

Il Dirigente del Settore 2
Ing. Paola Campitelli